

Ordinanza contingibile e urgente n. 29 /PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020 ed in particolare il comma 16 dell'art. 1 che stabilisce che "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";

Riscontrato che il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 prevede che restino in vigore fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020;

Visto il DPCM del 07 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 09 agosto 2020 fino al 07 settembre 2020;

Visto, altresì, il DPCM del 07 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale, tra l'altro, sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;

Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 24 settembre, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento ed è valutata tra le regioni avente basso livello di rischio a seguito di focolai associati ad attività ricreative che comportano assembramenti, con un ulteriore aumento della trasmissione in ambito familiare/domestico;

Visto che sulla base dei dati forniti in data 24 settembre dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 21 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 6 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 120 posti base, con conseguente ampia adeguatezza dell'offerta di strutture ospedaliere per far fronte ad ogni esigenza sanitaria nella gestione del contagio da COVID-19;

Ritenuto sussistano, anche in relazione alla situazione epidemiologica aggiornata sopra descritta, le condizioni per esercitare la facoltà attribuita alle Regioni dal tuttora vigente articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 convertito dalla legge n. 74 del 2020, di adottare misure ampliative o restrittive rispetto a quelle statali;

Viste le esigenze manifestate dalle società sportive Udinese Calcio spa, U.S. Triestina Calcio 1918 srl, Pallacanestro Trieste 2004 srl di ammettere la presenza di spettatori agli eventi sportivi che si svolgeranno rispettivamente presso le seguenti strutture:

- a. stadio Friuli Dacia Arena di Udine;
- b. stadio Nereo Rocco di Trieste;
- c. palasport PalaRubini-Allianz Dome di Trieste;

Considerato che, ai fini dello svolgimento delle suddette competizioni sportive in presenza di pubblico, ciascuna società ha predisposto un protocollo finalizzato alla totale gestione dell'evento in sicurezza e che dette misure risultano coerenti con la normativa vigente, garantendo una adeguata prevenzione e protezione del contagio da COVID-19;

Ritenuto di consentire la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, nel rispetto dei protocolli di cui sopra, nel limite massimo di n. 1000 spettatori presso lo stadio Friuli Dacia Arena di Udine e di n. 1000 persone complessive per le competizioni sportive che si svolgeranno presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, il palasport Allianz Dome di Trieste;
Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 25 settembre 2020;

ORDINA

1. A decorrere dal 25 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020 è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, nel limite massimo di:
 - a) n. 1000 spettatori per le competizioni sportive che si svolgeranno presso lo stadio Friuli Dacia Arena di Udine;
 - b) n. 1000 persone complessive per le competizioni sportive che si svolgeranno presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste e il palasport Allianz Dome di Trieste;

2. la presenza del pubblico all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso è consentita solo qualora sia possibile assicurare posti assegnati ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento e nel rispetto delle misure previste dai protocolli di sicurezza delle società sportive allegati quali parti integranti della presente ordinanza, ribadendo che gli spettatori saranno tenuti a indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento, inclusi i momenti di accesso e di deflusso;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 25 settembre 2020.

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA